

COMUNE DI FAEDIS



PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE IRPEF

Approvato con deliberazione consiliare n.2 del 21.02.2007
modificato con deliberazione consiliare n.5 del 26.02.2011

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 ed ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 360/1998, disciplina in via generale il procedimento della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2 - Organo competente

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art 42, comma 2 lett. f, e 48 del D.Lgs 267/2000, organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è la Giunta Comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione sia esso stabilito con legge o differito con altro provvedimento.

2. La compartecipazione dell'addizionale non può essere complessivamente superiore a 0,8 per cento punti percentuali.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, nonché le eventuali esenzioni, sono approvate dal Consiglio Comunale nella stessa seduta in cui si approva il presente Regolamento.

4. Le deliberazioni di cui ai comma 1 e 3 sono pubblicate, oltre che all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e su quello individuato dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali dell'Economia e delle Finanze.

Art. 3 - Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri generali di Bilancio, previa dettagliata relazione del Responsabile del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario, la Giunta Comunale, con la medesima deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione, può prevedere delle soglie di esenzione nei confronti dei cittadini che posseggano specifiche situazioni reddituali.

2. A tal fine nella determinazione della soglia di esenzione si terrà conto delle risultanze dell'Indicatore di Stato Economico Equivalente salvo i casi in cui siano individuate soglie di reddito riferite alla dichiarazione dei redditi o ad altri adempimenti amministrativi.

3. L'esenzione verrà riconosciuta a coloro che saranno in possesso delle situazioni che, anno per anno, l'organo competente stabilirà sulla scorta di quanto eventualmente previsto al comma 1.

4. I soggetti che rientrano nelle fasce di esenzione entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono obbligati a presentare certificazione ISEE o altra documentazione richiesta presso gli Uffici Comunali, i quali entro 180 giorni dalla data di presentazione potranno verificare le situazioni dichiarate.

Art. 4 - Soggetti responsabili

1. Responsabile della gestione del procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Tributi.

2. Responsabile in ordine al procedimento di verifica e riconoscimento delle esenzioni, eventualmente stabilite, è il Responsabile del Servizio Tributi coadiuvato dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla raccolta dei dati contabili.

3. Il Responsabile del Servizio Tributi provvede, inoltre, alla liquidazione degli eventuali rimborsi, previa necessaria istruttoria, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Pagamento e Riscossione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Per quanto riguarda le modalità di pagamento e riscossione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche esse vengono effettuate, in attesa di un generale riordino della competenze demandate all'ente locale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, con le modalità di cui ai commi 5, 7, 8, 9,10 e 11 dell'art. 1 del D.Lgs 360/1998.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2007.